



PARERE MOTIVATO
n. 29 in data 20 MARZO 2018

OGGETTO: RAPPORTO AMBIENTALE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 1/B DEL COMUNE DI CALDOGNO IN ATTUAZIONE ALL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO GREEN CITY DI CUI ALL'ART. 6 L.R. 11/2004.

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV), nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

La Commissione VAS si è riunita in data 20 Marzo 2018 come da nota di convocazione del 19 marzo 2018 prot. reg. n.104526;



La Commissione Regionale per la VAS con parere n. 4 del 25.01.17 ha assoggettato a VAS la Variante n.1 al Piano degli Interventi 1/B (monotematica) in attuazione dell'accordo di programma denominato Green City di cui all'art.6 LR 11/04 evidenziando che: *"Il RA dovrà contenere le informazioni necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di sostenibilità, approfondendo la valutazione degli impatti sulle matrici suolo, acqua (acque superficiali e sotterranee) e atmosfera, chiarendo in particolare gli aspetti relativi alle seguenti criticità ambientali:*

- *inquinamento delle acque sotterranee per quanto riguarda l'area dell'ex Fornace, in cui è stato riscontrato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste in relazione alla destinazione d'uso attuale, (Colonna A "Sito ad uso Verde pubblico, privato e residenziale" della Tabella 1 - Allegato 5 al Titolo 5, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii) e per cui è necessaria una positiva valutazione del documento di Analisi del rischio sito specifica in aggiornamento e Progetto di Bonifica;*
- *insufficiente dimensionamento delle infrastrutture idriche e fognarie esistenti: alla luce del parere degli enti competenti si rendono opportuni:*
 - *uno studio idrogeologico finalizzato a determinare la reale disponibilità di portata del pozzo "Molinetto" in relazione al quale il gestore del servizio idrico integrato ha identificato delle sofferenze;*
 - *uno studio finalizzato a determinare le portate di scarico al fine di determinare il futuro carico urbano in termini di abitanti equivalenti per valutare possibili potenziamenti/adeguamenti idraulici ed elettromeccanici ai sollevamenti di valle;*
- *invarianza idraulica e corretta gestione delle acque meteoriche: è necessario identificare la localizzazione delle vasche di laminazione e delle vasche di prima pioggia;*
- *potenziali impatti a carico della matrice suolo: valutazione degli effetti derivanti dall'utilizzo di prodotti chimici per la gestione delle superfici da golf previste nell'area verde;*
- *potenziali impatti a carico della matrice acque: valutazione degli effetti dello scarico delle acque meteoriche nella Roggia Dubbana in considerazione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;*
- *potenziali impatti a carico della matrice atmosfera: alla luce del parere dell'ente competente si rende opportuno l'aggiornamento dello studio viabilistico mediante il confronto dei dati rilevati con i dati a disposizione degli enti proprietari delle strade allo scopo di evitare con maggiore probabilità possibili livelli di congestione."*

Il Comune di Caldogno con nota n.12333 del 26.07.17 assunta al prot. reg. al n. 306422 del 26.07.17 ha inviato la seguente documentazione:

- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Relazione preliminare sulla viabilità;
- VAS – Errata Corrige;
- Relazione integrativa Vinca;
- Planimetria;
- Progetto;
- Immagini dell'intervento;
- DGC n.62 del 12.07.17 di adozione.

Successivamente con nota del 13.10.17 assunta al prot. reg. al n.429315 del 13.10.17 il Comune di Caldogno inviava:

- Pareri autorità competenti in materia ambientale;



- Dichiarazione sulle pubblicazioni.

A seguito della richiesta di integrazioni n.509301 del 5.12.17 il Comune con nota del 23.02.18 assunta al prot. reg. al n.72233 del 23.02.18 inviava la dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che:

- È stato richiesto parere agli enti competenti in materia ambientale;
- Non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;
- È stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali.

PRESO ATTO della dichiarazione del Responsabile del Procedimento secondo la quale sono pervenuti i pareri di seguito elencati da parte delle Autorità Ambientali, precisamente:

- Vi.abilità S.p.A., Ufficio Concessioni e Autorizzazioni, Prot. N. 11396 AM/It del 12.10.17;
- Comune di Vicenza, Prot. n. 120748 del 13.09.17;
- Arpav, Dipartimento Provinciale di Vicenza, nota PEC del 04.08.2017, acquisita al Prot. Comune di Caldogno con n. 0014433/2017 del 05.09.2017;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, Prot. n. 20824 del 05.09.2017;
- Provincia di Vicenza, Prot. n. 61060 del 04.09.2017;
- Distretto delle Alpi Orientali, Prot. n. 0002742/URB del 29.08.2017;
- Azienda ULSS N. 8 Berica, Prot. n. 80443 del 25.08.2017;
- Regione del Veneto, Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, Prot. n. 351242 del 17.08.2017;
- ATO Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione, Prot. n. 239/FC/mp del 15.02.2018;
- VIACQUA, Prot. n. 2018/0002186 del 20.02.2018.

**VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 13/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione d'incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS – Variante n. 1 al PI 1/B (monotematica) in attuazione dell'accordo pubblico/privato denominato "Green City" di cui all'art. 6 della L.R. 11/2004 in Comune di Caldogno (VI).
Pratica n. 3412

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione d'incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione d'incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione d'incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione d'incidenza, redatto dall'ing. Paolo Franchetti per conto della Nuova Caldogno s.r.l., trasmesso dal Comune di Caldogno e acquisito al prot. reg. con n. 427768 del 3.11.2016;

CONSIDERATO che tutti i documenti trasmessi non risultano regolarmente firmati;

PRESO ATTO dei contenuti della proposta di accordo di programma d'iniziativa privata che prevede la realizzazione di un sistema integrato commerciale, direzionale, produttivo, residenziale e di servizio di interesse sovracomunale da realizzarsi nel Comune di Caldogno;

PRESO ATTO che la superficie destinata al progetto denominato "Green City" comprende una vasta area libera di circa 20,5 ha circa a ridosso del centro urbano e della zona produttiva, in parte delimitato a nord-est dalla roggia "Roggetta" a sud-ovest dal torrentello "dei Marani" e centralmente attraversato dalla roggia "Muzzana";

PRESO ATTO che dal punto di vista funzionale il progetto prevede: attività commerciale con parcheggio attrezzato (mq 53405), attività ricettiva con residenze alberghiere (mq 13715), attività residenziale in case d'abitazione e complessi con coperti privati (mq 58337), aree adibite ad attrezzature sportive aperte al pubblico (mq 36273), rogge e verde non attrezzato (mq 18175), strade urbane (mq 13902), percorsi ciclabili e pedonali (mq 10047);

VERIFICATO che i dati in formato vettoriale dei fattori di perturbazione di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014 risultano assenti, tuttavia è stato possibile procedere ugualmente all'istruttoria dell'istanza;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue) "B02.01.01 - Reimpianto forestale di specie autoctone", "B02.01.02 - Reimpianto forestale di specie non autoctone", "B02.03 - Rimozione - pulizia - del sottobosco", "B02.04 - Rimozione di piante morti o morenti", "C03.02 - Produzione - utilizzo di energia solare", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", "D02.01.01 - Linee elettriche e linee telefoniche sospese", "D02.02 - Gasdotti", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "G01 - Attività sportive e ricreative all'aperto", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G02.01 - Campi da golf", "G02.06 - Parchi divertimento [parchi a tema, parchi d'attrazione meccanici - luna park, parchi didattici, parchi



acquatici, parchi di miniature, parchi ambientali (parchi faunistici, botanici, acquari), parchi avventura, family playground - parco giochi", "G05.04 - Vandalismo", "G05.05 - Manutenzione intensiva dei parchi pubblici e pulizia delle spiagge", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "H06.04 - Inquinamento elettromagnetico", "J02 - Modifiche delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo", "J02.05.02 - Modifica alle strutture dei corsi d'acqua interni (inclusa l'impermeabilizzazione del suolo nelle zone ripariali e nelle pianure alluvionali)", "J02.05.03 - Modifica dei corpi idrici lotici (inclusi la creazione di bacini, stagni, laghi artificiali per l'acquacoltura e la pesca sportiva)";

CONSIDERATO che nello studio per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi individuati è stato definito il dominio spaziale e temporale;

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area d'analisi ricomprende un intorno di 200 m rispetto ai fattori perturbativi individuati;

CONSIDERATO che l'ambito di massima influenza definito dallo studio risulta individuato sulla base di un "giudizio esperto" non supportato da adeguati dati di base, analisi e fonti bibliografiche di riferimento;

VERIFICATO che, rispetto al suddetto elenco dei fattori di perturbazione, sono possibili e pertinenti, anche i seguenti fattori di pressione "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "E01.01 - Urbanizzazione continua";

RITENUTO che siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti dello studio risultano esterni agli ambiti tutelati;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Natrix natrix*, *Natrix tessellata*, *Podarcis muralis*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Himantoglossum adriaticum*, *Cerambyx cerdo*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis bechsteinii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus austriacus*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*; RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nell'area di analisi sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie 11210 - "Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", 11220 - "Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", 11230 - "Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", 11320 - "Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", 12110 - "Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", 12230 - "Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", 13310 - "Cantieri e spazi in costruzione e scavi", 14110 - "Parchi urbani", 14140 - "Aree verdi private", 21100 - "Terreni arabili in aree non irrigue", 22100 - "Vigneti", 22200 - "Frutteti", 22400 - "Altre colture permanenti", 23100 - "Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", 24200 - "Sistemi colturali e particellari complessi";

CONSIDERATO che lo studio non sviluppa una valutazione della significatività degli effetti del piano, elaborata in relazione alla variazione del grado di conservazione di habitat e specie di interesse conservazionistico e che, di conseguenza, per le analisi basate sul cosiddetto giudizio esperto, la normativa regionale prevede che la valutazione e la approvazione siano accompagnate da un monitoraggio (par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014).

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;



RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che per la nuova viabilità di progetto (ciclabile e carrabile) sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto alle quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione d'incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'accordo di programma in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

RITENUTO che i Comuni di Roncade e di Quarto d'Altino verifichino la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione d'incidenza;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione d'incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione d'incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento



futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;

3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che l'accordo di programma non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d'incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione dell'ing. Paolo Franchetti, il quale dichiara che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sul sito della Rete Natura 2000" per la Variante n. 1 al PI 1/B (monotematica) in attuazione dell'accordo pubblico/privato denominato "Green City" di cui all'art. 6 della L.R. 11/2004 in Comune di Caldogno (VI);

PROPONE



all'Autorità competente per l'approvazione degli interventi in argomento un esito favorevole (con prescrizioni) della Valutazione d'incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS la proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001 presentata da Nuova Caldogno s.r.l. per la realizzazione del progetto denominato Piano degli Interventi Monotematico "Green City" in Comune di Caldogno (VI);

PRESCRIVE

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce:

1. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione d'incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e nell'istruttoria, caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "B02.01.01 - Reimpianto forestale di specie autoctone", "B02.01.02 - Reimpianto forestale di specie non autoctone", "B02.03 - Rimozione - pulizia - del sottobosco", "B02.04 - Rimozione di piante morti o morenti", "C03.02 - Produzione - utilizzo di energia solare", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", "D02.01.01 - Linee elettriche e linee telefoniche sospese", "D02.02 - Gasdotti", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "G01 - Attività sportive e ricreative all'aperto", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G02.01 - Campi da golf", "G02.06 - Parchi divertimento [parchi a tema, parchi d'attrazione meccanici - luna park, parchi didattici, parchi acquatici, parchi di miniature, parchi ambientali (parchi faunistici, botanici, acquari), parchi avventura, family playground - parco giochi", "G05.04 - Vandalismo", "G05.05 - Manutenzione intensiva dei parchi pubblici e pulizia delle spiagge", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "H06.04 - Inquinamento elettromagnetico", "J02 - Modifiche delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo", "J02.05.02 - Modifica alle strutture dei corsi d'acqua interni (inclusa l'impermeabilizzazione del suolo nelle zone ripariali e nelle pianure alluvionali)", "J02.05.03 - Modifica dei corpi idrici lotici (inclusi la creazione di bacini, stagni, laghi artificiali per l'acquacoltura e la pesca sportiva)";
2. che non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Cerambyx cerdo*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis bechsteinii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus austriacus*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;
3. che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
4. che per la nuova viabilità (ciclabile e carrabile) sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
 - a. impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - b. favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di



sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;

- c. installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - d. verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;
5. che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
 6. che sia predisposta apposita relazione sul rispetto delle presenti prescrizioni da comunicare per tramite del Comune di Caldogno (VI) all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e di comunicare la data di avvio e di conclusione degli interventi relativi alla fase di cantiere (e gli eventuali periodi di sospensione);
 7. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
 8. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità competente per la valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;
 9. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione d'incidenza esaminato;
 10. di fornire all'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, prima dell'approvazione dell'Accordo di Programma il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.1, 2.2 e 2.3 della selezione preliminare che dovranno risultare rispondenti alle disposizioni di seguito riportate:
 - a. per gli elementi trattati al punto 2.1, rappresentando tutti gli elementi progettuali mediante adeguata primitiva geometrica che risulti essere congrua rispetto all'entità da rappresentare, gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico e fornendo il metadato;
 - b. per gli elementi trattati al punto 2.2, rappresentando ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante mediante adeguata primitiva geometrica che risulti essere congrua rispetto all'entità da rappresentare, gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento e fornendo il metadato;
 - c. per gli elementi trattati al punto 2.3, derivante dal massimo inviluppo dei fattori di cui al punto precedente, comprensivo degli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza e fornendo il metadato;
 - d. Il metadato deve essere predisposto secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011", per la cui compilazione si può far riferimento al seguente link:
<http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati>

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 20 marzo 2018, dalla quale emerge quanto segue.

L'istanza in esame riguarda la variante 1B (monotematica) al Piano degli Interventi del Comune di Caldogno contenente la proposta di accordo pubblico/privato ex art. 6 LR 11/2004 per



l'attuazione del Progetto Urbanistico denominato Città Verde/ Green City. L'Area oggetto di variante è localizzata a ridosso del Centro Urbano di Caldogno ed è compresa tra alcune zone già edificate e la S.P. n. 349. Il P.A.T. del Comune di Caldogno classifica l'area di progetto tra i "contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" e il P.I. tra gli "ambiti soggetti ad Accordi di Pianificazione in itinere". Nel rapporto ambientale è stata esaminata la coerenza della variante in relazione alla pianificazione sovraordinata eseguendo un confronto con la pianificazione urbanistica vigente che caratterizza l'area, riscontrando le prescrizioni e i vincoli dettati dalle norme di ciascun Piano.

La variante prevede la realizzazione di un sistema integrato di funzioni: commerciale, direzionale, produttivo, residenziale e servizi.

Le aree ricomprese nell'ambito del contesto "Green City" complessivamente hanno una superficie di pertinenza pari a 205.050 mq e consentono la realizzazione di 199.200 mq di pavimento di cui:

- 43.585 mq per opere di urbanizzazione;
- 53.215 mq con destinazione commerciale (grande struttura di vendita);
- 13.715 mq con destinazione alberghiera, variamente strutturata;
- 52.830 mq con destinazione residenziale (varie tipologie costruttive);
- 35.855 mq con destinazione sportiva e/o assimilata, di cui una porzione pari a 15.355 mq in uso pubblico convenzionato.

In particolare l'iniziativa prevede la realizzazione:


- Opere di urbanizzazione, parcheggi, percorsi e verde pubblico per complessivi 43.585 mq;
- Una grande struttura di vendita di circa 15.675 mq (S.L.P.) comprendente esercizi di vendita secondo le previsioni della LR 50/2012, con esclusione di attività destinate alla vendita di alimenti;
- Una struttura ricettiva alberghiera, con tutte le dotazioni accessorie (sale convegni e residenze alberghiere incluse) per una superficie di 8.530 mq (S.L.P.);
- Edifici residenziali con varie tipologie costruttive per circa 73.465 mc (volume lordo) e articolata in varie zone del piano;
- Area privata a verde attrezzato e servizi – impianti (servizi per le residenze, club house, impianti sportivi, attrezzature, servizi) per circa 2.500 mq (SLP) distribuita su 35.855 mq, di cui una porzione pari a 15.355 mq in uso pubblico convenzionato.

Una azione rilevante è costituita dal potenziamento della viabilità, con la costituzione di un asse di collegamento tra l'asse viario Sud-Nord SP 349 e l'attuale Via degli Alpini.

La variante dopo l'adozione in Consiglio Comunale con Delibera n. 82 del 26.10.2016, è stata sottoposta a Verifica di Assoggettabilità a VAS. La procedura si è conclusa con Parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 4 del 25 gennaio 2017, che ha assoggettato a VAS la variante in parola.

Il citato parere motivato richiedeva quanto segue: *"Il RA dovrà contenere le informazioni necessarie a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità, approfondendo in particolar modo la valutazione degli impatti sulle matrici suolo, acqua (acque superficiali e sotterranee) e atmosfera chiarendo gli aspetti relativi alle seguenti criticità":*

1. inquinamento delle acque sotterranee per quanto riguarda l'area dell'ex Fornace, in cui è stato riscontrato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste in relazione alla destinazione d'uso attuale, (Colonna A "Sito ad uso Verde pubblico, privato e residenziale" della Tabella 1 - Allegato 5 al Titolo 5, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii) e per cui è necessaria una positiva valutazione del documento di Analisi del rischio sito specifica in aggiornamento e Progetto di Bonifica;
2. insufficiente dimensionamento delle infrastrutture idriche e fognarie esistenti: alla luce del parere degli enti competenti si rendono opportuni:



- a. uno studio idrogeologico finalizzato a determinare la reale disponibilità di portata del pozzo "Molinetto" in relazione al quale il gestore del servizio idrico integrato ha identificato delle sofferenze;
- b. uno studio finalizzato a determinare le portate di scarico al fine di determinare il futuro carico urbano in termini di abitanti equivalenti per valutare possibili potenziamenti/adequamenti idraulici ed elettromeccanici ai sollevamenti di valle;
3. invarianza idraulica e corretta gestione delle acque meteoriche: è necessario identificare la localizzazione delle vasche di laminazione e delle vasche di prima pioggia;
4. potenziali impatti a carico della matrice suolo: valutazione degli effetti derivanti dall'utilizzo di prodotti chimici per la gestione delle superfici da golf previste nell'area verde;
5. potenziali impatti a carico della matrice acque: valutazione degli effetti dello scarico delle acque meteoriche nella Roggia Dubbana in considerazione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
6. potenziali impatti a carico della matrice atmosfera: alla luce del parere dell'ente competente si rende opportuno l'aggiornamento dello studio viabilistico mediante il confronto dei dati rilevati con i dati a disposizione degli enti proprietari delle strade allo scopo di evitare con maggiore probabilità possibili livelli di congestione.

In relazione a quanto rilevato dal citato parere motivato della Commissione Regionale VAS, il rapporto ambientale, ha svolto delle analisi di approfondimento volte a fornire le informazioni necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di sostenibilità della variante in esame.


Per quanto concerne l'inquinamento delle acque sotterranee, nel rapporto ambientale sono stati riportati gli esiti dell'aggiornamento dell'analisi di rischio sito specifica e del progetto di bonifica del sito contaminato insistente all'interno dell'area oggetto di trasformazione urbanistica e riconosciuto come area degradata dal Comune di Caldogno ai sensi della Legge Regionale 50/2012. L'analisi di rischio è stata condotta prima sullo scenario attuale e poi sullo scenario di progetto sulla base della destinazione d'uso. Di seguito si riportano le conclusioni relative ai due diversi scenari considerati.

1. Stato attuale: il rischio associato alla matrice suolo superficiale è risultato non accettabile e le CSR (concentrazioni soglia di rischio) sono risultate (per Arsenico, Piombo, Rame, Zinco Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Dibenzo(a,l)pirene, Indenopirene) inferiori alle CRS pertanto il sito è da definirsi contaminato ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006. Si evidenzia che per quanto lo Zinco abbia un indice di pericolosità accettabile, la sua CRS risulta superiore alla CSR in quanto viene calcolata sulla base del rischio per la risorsa idrica (poiché più conservativo rispetto all'indice di pericolo). Relativamente alle altre sorgenti di contaminazione il superamento delle CSR è unicamente legato al rischio per la risorsa idrica, non comprovato dalle risultanze analitiche.

2. Stato di progetto mediante realizzazione di un riporto di terreno di almeno 1 m in corrispondenza dell'area inquinata ed escavazione di una parte di essa. Il rischio associato a tale scenario risulta nullo, pur permanendo dei superamenti dei valori delle CSR, legati unicamente al rischio per la risorsa idrica che però non risulta supportato da evidenze analitiche poiché tutti e 4 i monitoraggi effettuati non hanno rilevato contaminazione dovuta alla lisciviazione dei contaminanti riscontrati nella matrice suolo, in falda.

I rischi ricavati per la risorsa idrica sono principalmente da attribuire all'estrema cautela dell'analisi (assunzione del valore massimo rilevato come CRS e attribuzione di quel valore a tutta l'area inquinata, delimitazione cautelativa dell'area inquinata, ecc.), in quanto:

- i risultati analitici relativi alla falda non hanno mostrato superamenti delle CSC (concentrazione soglia di contaminazione) degli inquinanti riscontrati nel suolo;



- i superamenti dei limiti normativi rilevati saltuariamente nelle acque di falda non sono attribuibili a lisciviazione dal suolo contaminato (sul suolo non si sono riscontrati superamenti delle CSC per i medesimi inquinanti).

Il progetto di bonifica proposto prevede la realizzazione di quanto modellizzato dall'analisi di rischio (stato di progetto), ovvero:


- bonifica tramite rimozione del terreno circostante ai punti di campionamento TP24 e TP25, per una profondità di circa 1 metro poiché la contaminazione è stata rilevata nello strato superficiale, nei quali sono stati riscontrati superamenti per alcuni Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA);
- realizzazione di un riporto di terreno di almeno 1 metro di terreno non contaminato certificato, rispetto al piano campagna attuale, (di cui 80 cm costituiti da terreno a bassa permeabilità $k = 10^{-8}$ - 10^{-9} m/s e 20 cm di terreno vegetale per consentire la rivegetazione) sulla porzione contaminata (individuata tramite i poligoni di Thiessen), compresa l'area oggetto dell'asportazione di terreno di cui al punto precedente per motivi di continuità progettuale. Una piccola porzione dell'area risultata contaminata (TP34) non potrà, per esigenze di progetto, essere ricoperta del suddetto metro di terreno quindi anche in tale area si procederà con la bonifica mediante asportazione del terreno per circa 1 metro di profondità.

Una volta effettuata la bonifica verranno fatti i campionamenti di fondo scavo e pareti in modo da verificare la completezza dell'operazione di bonifica. Nel caso in cui dalle analisi risultassero ulteriori superamenti delle CSR, si prevede di proseguire lo scavo per una profondità/spessore di ulteriori 25 cm.

Sulla base di quanto riportato nel RA, non è stato considerato necessario presentare un progetto di bonifica per la falda in quanto:

- i risultati analitici relativi alla falda non hanno mostrato superamenti delle CSC degli inquinanti riscontrati nel suolo;
- i punti di conformità sono risultati sempre puliti, a meno del solo inquinante tetracloroetilene (PCE) che è stato riscontrato una sola volta al POC5 (analisi di marzo 2017) e che non si ritiene imputabile alla matrice di terreni contaminata dell'area in oggetto, sia per la tipologia di composto sia perché è stato rilevato anche nel punto MW1, posizionato a monte dell'area inquinata. I campionamenti di ARPAV effettuati in contraddittorio per il medesimo punto POC5 di marzo scorso non hanno rilevato invece tracce di PCE;
- il monitoraggio delle acque di falda effettuato dal 2007 ad oggi ha rilevato solo saltuari superamenti dei limiti normativi, comunque non attribuibili a lisciviazione del suolo contaminato, ovvero:
 - quanto detto al punto precedente;
 - i superamenti relativi ai contaminanti Selenio, Tallio e Solfati, riscontrati nel solo campionamento di giugno 2016 al punto MW2, riferibili, con buona probabilità, ad una falda locale/stagnante in temporanea fase di morbida e dei quali non si sono rilevati superamenti sul suolo;
 - alcuni superamenti nel 2011, dovuti ad innalzamento eccezionale del livello freatico.

Alla luce dei risultati ottenuti, la valutazione ritiene comunque doveroso proseguire con il monitoraggio delle acque di falda nei 4 punti denominati MW1, MW2, POC5, POC6 con frequenza semestrale a partire dalla determina di approvazione dei documenti di Analisi di Rischio e Progetto di Bonifica da parte del Comune fino a due anni dalla fine dei lavori, in modo da verificare il perdurare nel tempo della mancata lisciviazione in falda dei contaminanti.



L'aggiornamento dell'Analisi di Rischio e il Progetto di Bonifica sono stati presentati in Conferenza dei Servizi il 26.05.17 e approvati nelle loro versioni riviste (assunte al protocollo comunale al num. 8678 del 2017) rispettivamente con Determinazione n. 455 e n. 456 del 16.06.2017 del Comune di Caldogno.

Per quanto concerne il dimensionamento delle infrastrutture idriche e fognarie in sede di VAS è stato svolto uno studio idrogeologico volto a determinare la capacità del pozzo dell'acquedotto esistente ("Molinetto") a supportare la domanda idrica derivante dall'attuazione del progetto. In relazione a tale studio è emerso che le prove di pompaggio di collaudo dimostrano la sostenibilità del sistema acquifero-pozzo a fornire le portate di emungimento necessarie per soddisfare il fabbisogno idrico comprensivo dell'incremento massimo richiesto, confermando l'assenza di perturbative sull'equilibrio idrogeologico locale;

In relazione al dimensionamento delle infrastrutture fognarie, nel rapporto ambientale è stata sviluppata una stima degli abitanti equivalenti. In base all'analisi relativa alle portate di scarico riportata nel Rapporto Ambientale, il numero di abitanti equivalenti è stato stimato pari a 714 abitanti equivalenti, suddivisi come segue: parco commerciale: 183 ab. eq., hotel: 163 ab. eq., residenze e attrezzature/servizi: 368 ab. eq., totale: 714 ab. eq. Nel rapporto ambientale viene tuttavia specificato che le destinazioni previste nell'ambito del progetto "Green City", si svilupperanno per stralci successivi, secondo un programma che – presumibilmente – prenderà il via nella seconda metà del 2018 con le Opere di Urbanizzazione ed il Parco Commerciale, per proseguire in più fasi successive con la realizzazione delle residenze ed infine della struttura ricettiva, arrivando a completamento oltre il 2021. A tale proposito l'ente gestore del servizio idrico integrato VI.ACQUA con nota del 20.02.2018 (n. 2018/0002186) ha espresso parere favorevole evidenziando la previsione di dismissione del depuratore denominato "Caldogno" nel 2021. La dismissione del Depuratore "Caldogno" costituisce una condizione necessaria al fine di poter ottenere l'autorizzazione al recapito in fognatura che convoglierà i reflui ad un depuratore adeguatamente dimensionato anche per supportare il carico derivante dal progetto. Sulla base della nota dell'ente Vi.Acqua, qualora entro il 2021 le opere a cura del gestore del servizio idrico non dovessero essere ancora entrate in esercizio, dovrà essere valutata, per un periodo transitorio, la realizzazione e gestione di un impianto di depurazione da parte del privato.

Per quanto concerne l'invarianza idraulica e la gestione delle acque meteoriche il rapporto ambientale evidenzia che sono state recepite le prescrizioni del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Vicentina in relazione al mantenimento dell'invarianza idraulica e alla gestione delle acque meteoriche secondo le disposizioni del PTA. In particolare la variante prevede una parziale impermeabilizzazione dell'area, gestita in modo tale da garantire l'invarianza idraulica, ai sensi della DGR n. 2948 del 06.10.2009, e la tutela della risorsa idrica, ai sensi del Piano Tutela delle Acque (PTA) tramite:

- laminazione delle portate in eccesso mediante 4 bacini di invaso dimensionati e localizzati come da prescrizioni dell'autorità competente;
- recapito ai bacini di laminazione e successivo scarico in Roggia Dubbana, previa autorizzazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici di pertinenza delle residenze (soggette al comma 5 dell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTA);
- recapito distinto tra prima e seconda pioggia delle acque meteoriche di dilavamento della superficie adibita a parcheggio del Parco Commerciale, in quanto di estensione superiore ai 5000 mq, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTA. In particolare:
 - le acque di prima pioggia, previa autorizzazione della Provincia e nulla osta dell'Ente Gestore della rete, verranno recapitate in vasca di prima pioggia per il



trattamento e successivamente convogliate nella rete bianca comunale tramite condotta separata;

- o le acque di seconda pioggia by-passeranno la vasca di prima pioggia, verranno recapitate nella vasca di accumulo per irrigazione e antincendio e, una volta riempita, nel bacino di laminazione identificato con il n.3.

Per quanto concerne gli effetti derivanti dall'utilizzo di prodotti chimici per la gestione delle superfici da golf previste nell'area verde, nel caso in cui venga realizzato un campo pratica per il golf, la gestione verterà alla massima ecosostenibilità, in particolare tramite un tappeto erboso il più possibile in equilibrio con l'ambiente naturale, in modo da ridurre consumi di acqua e di prodotti chimici, mediante: utilizzo delle specie più idonee alle condizioni climatiche e pedologiche locali, dando la preferenza ogni qualvolta possibile alle specie macroterme; riduzione o annullamento dell'impiego di fitofarmaci mediante l'incremento delle pratiche agronomiche, l'adozione di accorgimenti che aumentano le difese delle piante ed il proliferare di organismi antagonisti dei patogeni, nonché l'utilizzo di prodotti organici naturali e di prodotti registrati in agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) N. 834/2007 ed ammessi per l'utilizzo sui tappeti erbosi degli impianti sportivi; diminuzione delle aree ad alta manutenzione; rispetto delle corrette altezze di taglio e delle frequenze ottimali in funzione delle specie presenti.

In relazione agli effetti sulla viabilità è stata eseguita un'analisi viabilistica sulla base della quale emerge che l'insediamento in oggetto si colloca in una zona favorita dal punto di vista dello sviluppo viario in quanto direttamente connessa con l'asse della SP 349. L'analisi ha stimato un traffico indotto orario pari a 558 veicoli in ingresso/uscita dall'area Green City per un totale di 1.090 veicoli. La valutazione evidenzia che il non considerare la riduzione del carico dovuta al flusso di traffico pass-by garantisce un margine cautelativo di previsione per quanto riguarda i futuri flussi veicolari indotti dall'area in esame. Per quanto concerne lo scenario futuro, che considera l'attuazione anche di ulteriori previsioni urbanistiche rispetto a quella in parola (tra cui anche il centro internazionale equestre), la valutazione evidenzia che sulla base dei risultati del modello di traffico applicato, la rete viaria dimostra di essere in grado di assorbire l'incremento di traffico riuscendo a garantire i medesimi livelli di servizio dello stato attuale.

Il rapporto ambientale evidenzia inoltre che la realizzazione della nuova viabilità permetterebbe di alleggerire l'attuale carico viabilistico in corrispondenza dell'intersezione definita del Botteghino.

Per quanto concerne la mobilità di tipo lento, la variante prevede azioni volte al potenziamento di questo tipo di mobilità attraverso il collegamento delle piste dell'area di progetto con le piste ciclabili già esistenti o programmate sul territorio.

Il rapporto ambientale è stato integrato con l'esame delle emissioni in atmosfera determinate dall'incremento veicolare e dall'installazione di nuovi impianti tecnologici e con la valutazione degli effetti di tale pressione sull'ambiente. Allo scopo di valutare gli effetti delle emissioni in atmosfera del traffico veicolare stradale indotto dall'intervento è stata eseguita una modellizzazione diffusiva e per l'applicazione modellistica sono stati utilizzati i dati meteorologici calcolati dal Servizio meteorologico regionale di ARPA Veneto.

I risultati dell'applicazione modellistica diffusiva alle emissioni stimate per il traffico veicolare indotto dalle strutture commerciali hanno condotto il valutatore a confermare il rispetto dei valori definiti dalla normativa vigente in termini di qualità dell'aria (D.Lgs 155/2010).

Sono stati inoltre analizzati gli effetti sul clima acustico ed in relazione all'inquinamento luminoso, descrivendo le misure di mitigazione da adottare in fase attuativa. Il rapporto ambientale, infine, ha identificato gli indicatori per il monitoraggio ambientale degli effetti del piano.

In sede di attuazione del Piano si dovrà:



- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità della variante;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal RA;
- verificare, in sede di monitoraggio, gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione della variante potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME PARERE POSITIVO

sul Rapporto Ambientale alla Variante N. 1 al Piano degli Interventi 1/B Del Comune di Caldogeno in attuazione all'accordo Pubblico/Privato Green City di cui all'art. 6 L.R. 11/2004 a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. gli elaborati della Variante dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale e con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate;
2. dovrà essere recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

3. la realizzazione di quanto previsto dalla variante in esame dovrà essere subordinata alla certificazione, da parte delle autorità competenti, dell'attuazione di quanto previsto dal progetto di bonifica del sito contaminato;
4. alla luce della nota dell'ente VIACQUA del 20.02.2018, qualora non fosse possibile l'allacciamento alle infrastrutture fognarie gestite dall'ente, sarà necessaria la realizzazione e gestione da parte del privato, di un sistema autonomo di trattamento delle acque reflue di scarico sulla base del carico generato, ai sensi delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
5. dovrà essere verificata la riconducibilità dell'intervento nel suo complesso alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);



6. il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi;
7. in sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale;
8. dovrà essere recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

100000

Il presente parere si compone di n.16 pagine